



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 523 DEL 22/03/2022

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di un servizio di connettività a mezzo fibra ottica e contestuale servizio di telefonia fissa VoIP per l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z5835B077C

IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993;

VISTO il DPR 696/79 ed DPR 97/2003 e successive modificazioni;

VISTO il “*Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*”, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell'art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;

VISTO il “*Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*”, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l'art. 13 il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il vigente “*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*” per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 3 giugno 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTI gli artt. 52 e ss. del “Manuale delle procedure negoziali” adottato con propria determinazione n.

224 del 25/03/2013 secondo le previsioni dell'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che attualmente i servizi di connettività e telefonia fissa in uso nelle strutture dell'Ente vengono garantiti da Vodafone Italia S.p.A. e da ACI Informatica S.p.A. rispettivamente a mezzo fibra ottica e linee analogiche e ADSL;

CONSIDERATA la necessità di continuare a provvedere alla fornitura ed installazione da parte di operatore economico di un servizio di connettività a mezzo fibra ottica, in aggiunta alla ADSL esistente fornita da ACI Informatica, al fine di migliorare la connettività e, conseguentemente, l'efficienza degli uffici dell'Ente;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di razionalizzare i costi delle utenze telefoniche fisse con una tariffa c.d. "flat" anziché "a consumo", al fine di contenere quanto più possibile tale voce di spesa e di renderla certa e fissa nel tempo;

RITENUTO che per attuare un effettivo risparmio della predetta spesa, l'alternativa più conveniente è quella di acquisire da un unico fornitore sia il servizio di telefonia fissa sia il servizio di connettività dati sopra citati;

VISTO l'articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra la telefonia fissa, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi soggetti indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "Ministero"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinalivi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti

quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dall'art. 58 della L. n. 388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

ATTESO CHE non sono attualmente in corso, presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione dei servizi che si intendono acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

PRESO ATTO pertanto che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip né al mercato elettronico - MePA - in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo offerte per i servizi integrati in argomento idonei a soddisfare le necessità tecnico-operative e funzionali dell'Ente sopra esplicitate;

CONSIDERATO che i servizi oggetto della presente determinazione, per valore economico e tipologia, rientrano nelle spese acquisibili mediante ricorso a procedura in economia ai sensi degli artt. 53, 54, comma 1, lett. f) e art. 58 comma 2 lettera c) del Manuale delle procedure negoziali;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2021/1950, 1951, 1952, 1953, del 10 novembre 2021 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2022, la soglia in € 215.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art. 36, commi 1 e 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " *Le*

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

VISTO che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti MePa-Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico S.A.), ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L.296/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), riguarda acquisti di valore tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di beni e servizi di valore pari o inferiore ad € 5.000,00, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

PRESO ATTO dell'offerta tecnico economica acquisito a tal proposito dalla Ditta FIDOKA SRL con sede legale in Via Val di Fiastra, n. 6/g, 62020 – Ripe San Ginesio (MC) - P. Iva e Codice Fiscale 01900720432 (rif. prot. 27/22 del 22/03/2022 e conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria);

RILEVATO che le caratteristiche tecniche dei servizi proposti dalla Ditta sopra menzionata sono pienamente confacenti alle necessità dell'Ente;

DATO ATTO che l'importo del preventivo fornito dalla summenzionata Ditta prevede un canone mensile anticipato di € 37,63 + IVA per il servizio Full FTTH, un canone mensile FLAT 1000 minuti di € 8,20 + IVA per il traffico telefonico VoIP (dopo il millesimo minuto verranno fatturati a consumo 0,20 + IVA per ogni scatto alla risposta), il costo una tantum di € 40,90 + IVA per eseguire la number portability e costi di attivazione pari a € 0,00;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni, si prevede una spesa annua complessiva di € 549,96 + IVA, oltre al costo iniziale una tantum di € 40,90 + IVA per eseguire la number portability;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio di cui trattasi per la durata di 3 anni in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici, nonché organizzativi e gestionali nel tempo mediante lo sviluppo di un rapporto di partnership con il fornitore;

VERIFICATO che il valore complessivo stimato dell'affidamento per il periodo di tre anni – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 1.690,78, oltre IVA

DATO ATTO che pertanto la spesa scaturente dal presente provvedimento è d'importo inferiore ai 40.000 euro;

ACCERTATA, a seguito di indagine di mercato, la congruità del prezzo contenuto nell'offerta tecnico economica sopra menzionata rispetto ai prezzi correnti normalmente praticati sul mercato da altri operatori del settore;

EVIDENZIATO la motivazione per procedere all'affidamento diretto è quella di rispondere con la massima tempestività alle esigenze tecnico/operativo/funzionali/sicurezza dell'Ente e che occorre eseguire con urgenza l'attivazione del servizio di cui trattasi;

DATO ATTO che dalla documentazione acquisita, in conformità alle disposizioni delle Linee Guida n. 4 ANAC richiamate sopra, sul possesso, in capo alla predetta Società, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., le verifiche effettuate si sono concluse con esito positivo, in particolare la società risulta:

- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- priva di annotazioni sul Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

RITENUTO, per quanto sopra adeguatamente motivato, in ossequio alle indicazioni formulate dall'ANAC con le sopra citate Linee guida, che vi siano tutti i presupposti per affidare, mediante affidamento diretto, la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO che l'oggetto dell'affidamento rientra nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per cui non sussistono costi per la sicurezza da interferenze e la necessità di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

VISTO il Budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27 ottobre 2021;

VISTA la propria determinazione n. 502 del 22/11/2021 con la quale sono stati adottati il budget economico di gestione e budget degli investimenti di gestione per l'anno 2022;

TENUTO CONTO che i costi annui complessivi per l'acquisto del servizio in argomento pari a € 451,56 + IVA per il canone del servizio Full FTTH ed € 98,4 + IVA per il canone relativo al traffico telefonico VoIP, trovano la sufficiente copertura nel budget per l'anno 2022 dell'Ente rispettivamente negli stanziamenti dei corrispondenti sottoconti di pertinenza "CP.01.02.0027 Servizi di rete/connettività" e "CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante non richiede una garanzia per l'affidamento in oggetto;

RITENUTO di dover impegnare, a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario, le somme necessarie a procedere all'affidamento della fornitura dei servizi di cui trattasi per l'intera durata del contratto

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione alla presente procedura di

acquisto è Z5835B077C;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010, art. 3 e nella Legge n. 217/2010, art. 6, commi 1 e 2, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'AC, adottato con Delibera del Consiglio Direttivo del 16/12/2021;

VISTO il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2021;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016;

RAVVISATA l'opportunità di dare alla presente determinazione valore contrattuale;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art.31 del Codice (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento*), le Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili

dell'Ente approvato con propria determinazione n. 155 del 27/10/2010;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

AUTORIZZARE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, l'espletamento per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo della procedura per l'affidamento diretto - ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - della fornitura del servizio di connettività a mezzo fibra ottica e contestuale servizio di telefonia fissa VoIP oggetto della presente determinazione per un periodo di 24 mesi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e le clausole contrattuali saranno quelle previste dall'offerta tecnico economica di cui alle premesse.

AFFIDARE, ai sensi della citata normativa, con decorrenza presumibilmente dal mese di aprile 2022 variabile in funzione dei tempi tecnico/amministrativi occorrenti, alla Ditta FIDOKA SRL con sede legale in Via Val di Fiastra, n. 6/g, 62020 – Ripe San Ginesio (MC) - P. Iva e Codice Fiscale 01900720432, i servizi in parola alle condizioni di cui all'offerta tecnico economica citata nelle premesse, che si dichiara parte integrante del presente atto;

SOTTOPORRE l'ordine alla condizione sospensiva della ricezione del Patto d'integrità e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 445 del 2000, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 80 del 2016 in capo alla Ditta aggiudicataria;

DISPORRE che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale (secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016),

AUTORIZZARE, a fronte delle obbligazioni giuridiche derivanti dal presente affidamento, la spesa complessiva per l'intera durata contrattuale per l'acquisto dei servizi in argomento, pari a € 1.354,68 + IVA per il canone del servizio Full FTTH e pari a € 295,20 + IVA per il canone relativo al traffico telefonico VoIP, che verrà contabilizzata annualmente, nel suo esatto importo, rispettivamente negli stanziamenti dei corrispondenti sottoconti di pertinenza "CP.01.02.0027 Servizi di rete/connettività" e "CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa" a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario, mentre il costo una tantum di € 40,90 + IVA per eseguire la number portability verrà imputato nel sottoconto "CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa" a valere sul budget di gestione 2022;

DARE ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione alla presente procedura di acquisto è Z5835B077C;

NOMINARE il Direttore, Dr. Stefano Vitellozzi (tel. 0736-45820; email: s.vitellozzi@aci.it), Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dalla Legge n.241/1990, introdotto dalla legge n.190/2012, il quale stabilisce che il responsabile

del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il sottoscritto, pertanto, ai sensi dell'art. 5 della Legge n.241/90 e s.m.i. è il Responsabile del procedimento ed assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

A tal proposito, il sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione del servizio e controllare i livelli di qualità delle prestazioni, nonché di provvedere al pagamento del corrispettivo.

DARE ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2021;

PRECISARE che la Ditta FIDOKA SRL si assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto;

DISPORRE che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa sopra citata, evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, presso l'Istituto di credito e sul conto corrente su cui può operare il suo legale rappresentante sottoscrittore del presente atto, indicato dalla Ditta FIDOKA SRL, con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. A tal proposito l'Ufficio Ragioneria attiverà le procedure connesse al reperimento della "dichiarazione" di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nei termini imposti dalla legge dandone formale comunicazione alla ditta interessata;

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto, a presentazione di regolare fattura elettronica (cod. univoco ufficio **UFFYI5** – CIG: **Z5835B077C**) entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, mediante bonifico bancario, previa l'acquisizione del Documento Unico di

Regolarità contributiva;

PRECISARE inoltre che la piena operatività ed efficacia della presente determina è subordinata all'acquisizione dei seguenti atti:

1. dichiarazione di cui all'art. 3 della legge 136/2010 nei termini imposti dalla legge;
2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. patto d'integrità;
4. copia della presente determina firmata per formale accettazione contrattuale.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Ditta FIDOKA SRL ed alle strutture operative dell'Ente per gli adempimenti conseguenti;

PUBBLICARE la presente determina sul sito web dell'Ente www.ascolipicenofermo.aci.it nelle sezioni di pertinenza, conformemente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)

Per presa visione e accettazione

Ascoli Piceno, il _____

La Ditta Affidataria "**FIDOKA SRL**"
Il Legale Rappresentante
Nome e Cognome

.....
(timbro e firma)
